

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

IL TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I RISCHI

dott. ing. Paolo Filippi

Articolo 2. Definizioni

s) «rischio»:

probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Articolo 2. Definizioni

q) «valutazione dei rischi»:
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito della organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza

Queste le definizioni

Ma basta?

Per me, no!

Se qualcuno si fa male, conviene alla Azienda?

Le conseguenze sono:

- * costi diretti (perdite di tempo-uomo per denunce, ecc.)
- * costi indiretti (mancata produzione, danno alla immagine aziendale, ecc)
- * sanzioni economiche (se non carcere)

Articolo 14, comma 1

In attesa della adozione di decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I

Allegato I (estratto)

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi

OMISSIS

**Ma basta valutare i rischi legati
alle sole lavorazioni?**

CERTAMENTE NO!

Rischi interferenti

Sorgono quando, all'interno di una lavorazione vengono svolte anche altre attività, quali manutenzioni varie

Non solo

Quando una macchina non funziona e un operaio vi fa
manutenzione...

Art. 17

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 28 comma 1

Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi (anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro) deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (anche stress lavoro-correlato), le lavoratrici in stato di gravidanza o connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

Art. 28 comma 2

Oggetto della valutazione dei rischi

- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Art. 28 comma 3

Oggetto della valutazione dei rischi

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 29 commi 1 e 2

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente (ove previsto: vedi art. 41), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Art. 29 comma 3

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

La valutazione (e il documento) devono essere rielaborati in occasione di:

- * modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative
- * in relazione al grado di evoluzione della tecnica
- * a seguito di infortuni significativi
- * quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Art. 29 comma 3

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Art. 36 comma 1

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
 - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

OMISSIS

Art. 36 comma 2

Informazione ai lavoratori

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

Art. 36 comma 3

Informazione ai lavoratori

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni sui rischi anche ai lavoratori a domicilio .

Art. 36 comma 4

Informazione ai lavoratori

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

Art. 71.

Obblighi del datore di lavoro comma 2

All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Art. 71.

Obblighi del datore di lavoro comma 7

Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

Art. 73.

Informazione e formazione comma 1

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 (formazione ed informazione) il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
- b) alle situazioni anormali prevedibili.

Art. 73

Informazione e formazione commi 2 e 3

Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Art. 73

Informazione e formazione

comma 4

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Art. 73

Informazione e formazione comma 4

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

Art. 73

Informazione e formazione comma 5

In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

Capo III -Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80

Obblighi del datore di lavoro

contatti elettrici diretti;

contatti elettrici indiretti;

innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a
sovratemperature pericolose, archi elettrici e
radiazioni;

innesco di esplosioni;

fulminazione diretta ed indiretta;

sovratensioni;

altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

segue: Art. 80

A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

segue: Art. 80

A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

Segue: Art. 80

A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

QuickTime™ e un
decompressore
sono necessari per visualizzare quest'immagine.

Fine

dott. ing. Paolo Filippi